

lidità del patto ed altre per la nullità; e la stessa Corte di cassazione di Napoli dapprima disse nullo il patto, dappoi, contraddicendosi, lo disse valido, ed ora ritornò alla prima opinione e di nuovo si dichiarò per la nullità; ed in quest'ultimo senso pare vada ora piegando la maggioranza dei tribunali.

Però indagando nelle raccolte della giurisprudenza troviamo che sono per la validità del patto la Cassazione di Napoli, decisione 22 dicembre 1870; la Corte di Catania, decisione del 1° febbraio 1869; la Corte di Palermo, decisione del 16 aprile 1870; la Corte di Napoli, decisioni del 1° febbraio 1868 e 7 giugno 1871; e le Corti di Macerata e di Venezia, decisioni del 31 maggio e 27 dicembre 1872. Troviamo che stanno per la nullità del patto la Cassazione di Napoli, con decisione del 12 dicembre 1868, disdetta dalla decisione del 22 dicembre 1870; la stessa Corte di cassazione di Napoli, con sentenza del 18 aprile 1873; la Corte d'appello di Napoli, con sentenza pure del 18 aprile 1873; la Corte di cassazione di Palermo con sentenza dell'11 gennaio 1873; il tribunale di terza istanza di Venezia con le sentenze del 1° maggio e 11 luglio 1868; la Corte di Milano, con decisione del 17 settembre 1867; di Modena, con sentenza del 4 marzo 1869; di Napoli, con decisioni del 17 luglio 1868 e 19 luglio 1869; di Catanzaro, con sentenza del 22 dicembre 1871; di Torino, con sentenze del 5 luglio 1867 e 23 dicembre 1872; la Corte di cassazione di Firenze, con recentissima sentenza riportata negli annali di giurisprudenza italiana, volume 8°, fascicolo 1°; e il Consiglio di Stato, con parere del 27 giugno 1867. Fra gli scrittori e fra i giureconsulti non sono meno discordi le opinioni su questa questione. Si può più a lungo tollerare un tale stato di cose? Si può tollerarlo dove abbiamo tuttora l'assurdo della coesistenza delle quattro Corti di cassazione? E se domani due di esse si pronunziassero fermamente per la validità del patto e due per la nullità? Signori, vi ha un flagello che non è minore del corso forzoso, che è un altro corso forzoso per le perturbazioni gravissime, per i danni immensi che può cagionare, e consiste nella dubbiezza, nella instabilità delle contrattazioni, nella dubbietà, nell'incertezza delle conseguenze delle stipulazioni. Vogliamo noi che il patto del pagamento in oro sia valido? Proclamiamolo. Vogliamo che sia nullo? Manifestiamolo. Ma chiaramente. I cittadini sapranno che cosa debbono fare; la magistratura nell'alta sua saviezza ed imparzialità sarà ossequente al potere legislativo, alla legge di cui essa è l'immagine vivente.

E quando anche la mia proposta per esagerati

timori di perturbazioni economiche, timori che altamente rispetto, ma io non ho, non incontrasse l'approvazione della maggioranza della Camera, non sarò meno pago e lieto se con essa avrò raggiunto lo scopo che principalmente mi sono prefisso, che, cioè, la Camera chiaramente si spieghi intorno alla questione della validità o nullità del patto del pagamento in valuta metallica.

Anzi, siccome la Commissione, dopo aver preso ad esame anche la mia proposta, ha presentata una nuova redazione dell'articolo 18, io mi permetterei di chiederle se colla parola *soltanto*, da essa introdotta nella nuova formola, abbia inteso di dichiarare che solo nelle cambiali, nei conti correnti e nei depositi presso le Banche e Casse di risparmio il patto del pagamento in oro sarà valido e che sarà quindi nullo in tutti gli altri contratti...

Voci dal banco della Commissione. Sì! sì!

CORBETTA. Esiste l'articolo 8.

FOSSA. Vorrei avere la risposta, sentire questa dichiarazione dall'onorevole relatore della Commissione e dall'onorevole ministro, perchè, nel caso affermativo, avendo io raggiunto il principale scopo che, come dissi, mi sono, presentando la mia proposta, prefisso, potrei forse anche ritirarla.

PRESIDENTE. L'onorevole Samarelli propone che si sopprima l'ultimo comma dell'articolo proposto dalla Commissione, che è nei seguenti termini:

« Restano impregiudicate le questioni di diritto dipendenti da cause anteriori alla presente legge. »

Domando se questa proposta è appoggiata.

(È appoggiata.)

MEZZANOTTE, relatore. Domando la parola per fare una dichiarazione intorno a questo comma.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

MEZZANOTTE, relatore. Il concetto è lo stesso; si è creduto soltanto di esprimerlo più chiaramente nel seguente modo:

« La stipulazione dei pagamenti in moneta metallica sarà efficace soltanto per le cambiali e lettere di cambio e biglietti all'ordine fra commercianti e fra case commerciali, come pure per i conti correnti e per i depositi presso le Banche e le Casse di risparmio.

« Gli obblighi di pagamento dipendenti da cause anteriori alla presente legge rimangono sotto l'applicazione delle leggi precedenti. »

PRESIDENTE. Onorevole Samarelli, accetta questa nuova redazione?

SAMARELLI. L'accetto, ma con una dichiarazione se mi permette.

La nuova redazione del capoverso dell'articolo 18 di questo progetto di legge, come vede la Camera,